

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

SENTENZA SU RICORSO N. 9/2022-2023 PROPOSTO DALLA A.S.D. POLISPORTIVA GAREGNANO 1976 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1403 IN DATA 19.12.2022 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 326.

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. POLISPORTIVA GAREGNANO 1976 avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 1403 in data 19.12.2022 del Giudice Sportivo Regionale N. 326, con il quale è stata comminata fra l'altro la:

- *Ammenda di €. 120,00 per lancio di fumogeni, esplosione di mortaretti, o simili in direzione del campo di gioco, isolato, senza danno alla persone [art. 27,14Aa RG];*
- *Squalifica del tesserato Giacomo Vantini per atti di violenza nei confronti di altri tesserati non in fase gioco [art. art. 33,3/2b. Colpiva con una testata l'avversario.*

La reclamante, con comunicazione del 22 dicembre 2022 ha proposto ricorso avverso i provvedimenti disciplinari meglio descritti, integrando i motivi in data 23 dicembre 2022.

La Corte di Appello fissava l'udienza per il giorno 10 gennaio 2023 ore 12.50.

In tale udienza comparivano per la società il sig. Francesco Grisanti, il difensore della reclamante, Avv. Emilio Trombini, nonché il tesserato, Giacomo Vantini, i quali dettagliavano i motivi del ricorso e insistevano per la riforma integrale e/o in subordine per la diversa qualificazione giuridica dei fatti e conseguentemente per l'applicazione delle minori diverse sanzioni meglio descritte nel ricorso.

La Corte si riservava di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, disponeva un supplemento istruttorio, ascoltando il secondo arbitro Simone Ferrara.

Il reclamo è parzialmente fondato e deve esser accolto nei limiti di quanto infra specificato.

Il teste escusso a chiarimento, preliminarmente, ha dichiarato che lo scoppio del petardo avvenuto in direzione del campo di gioco è stato segnalato alla coppia arbitrale dagli Ufficiali di Campo.

La circostanza dedotta dalla Reclamante e cioè che il petardo sia stato lanciato al di fuori della palestra, non esime da responsabilità la società ospitante; tuttavia, l'arbitro ha riconosciuto che non vi è stato danno alle persone e che la partita, al termine dell'intervallo, è ripresa senza ritardo alcuno; conseguentemente, nel caso di specie, deve trovare applicazione la sanzione prevista all'art. 27.13a, così come richiesto in via gradata dalla società reclamante nella propria impugnazione. e consegue che l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo di primo grado deve essere ridotta alla minor somma di €. 60,00 in luogo dei €. 120,00.

L'arbitro escusso ha poi precisato che i falli reciproci commessi dai tesserati Marra e Vantini sono avvenuti entrambi in fase di gioco, ribadendo, altresì, che il fischio arbitrale è intervenuto dopo la commissione dei falli reciproci al preciso scopo di sanzionare l'immediata espulsione dei due tesserati.

Dalla ricostruzione dei fatti, così come effettuata dal secondo arbitro, autore del fischio in questione, si evince che i due tesserati hanno commesso dei falli reciproci e che il comportamento posto in essere dal Vantini non può esser giuridicamente qualificato come fallo di reazione. Ciò detto, la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado è errata e, conseguentemente, deve trovare applicazione, al caso di specie, la fattispecie di cui all'art. 33,3/2a RG, posto che trattasi di un atto di violenza commesso da un tesserato nei confronti di un altro tesserato in fase di gioco con conseguente riduzione della squalifica del tesserato Vantini da tre (3) a una (1) giornata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce l'ammenda irrogata alla società reclamante per i lanci di petardi nella minor somma di €. 60,00 anziché i €. 120,00 irrogati dal Giudice sportivo di I° grado e riduce altresì la squalifica del tesserato Giacomo Vantini da tre (3) a una (1) giornata, confermando nel resto il provvedimento emesso dal Giudice sportivo nel comunicato Ufficiale n. 1403 del 19.12.2022 Giudice Sportivo Regionale n. 326

Dispone, se già addebitato, l'incameramento del 50% del contributo e contestualmente la restituzione del restante 50% alla Società reclamante, ovvero, in alternativa, ordina a carico della Società Reclamante l'immediato pagamento del 50% del contributo per spese di giustizia.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.